



Comune di Palermo

Il Sindaco

ORDINANZA N. 6 del 19 gennaio 2021

Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19 – Individuazione aree in applicazione dell'art. 1, co. 5, del D.P.C.M. 14/01/2021

IL SINDACO

VISTI i provvedimenti con i quali è stato dichiarato, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO, altresì, che il Consiglio dei Ministri ha approvato il **decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2** che introduce ulteriori disposizioni urgenti finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19, prorogando lo stato di emergenza sul territorio nazionale sino al 30 aprile 2021;

CONSIDERATO che a seguito delle superiori dichiarazioni e proroghe sono stati emanati numerosi provvedimenti recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che in particolare, da ultimo, è stato emanato il D.P.C.M. del 14/01/2021 le cui disposizioni si applicano a far data del 16/01/2021 e sono efficaci sino al 05/03/2021 e che opera i dovuti richiami ai protocolli di sicurezza nell'ambito delle varie attività trattate;

CONSIDERATO, inoltre, che con Ordinanza del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, alla Regione Sicilia si applicano le misure di cui all'art. 3 del medesimo decreto;

DATO ATTO sinteticamente che è vietato ai cittadini ogni spostamento salvo esclusivamente quelli giustificati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (art. 3, co. 4)

PRESO ATTO che sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurar lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita (art. 3, co. 4, lett. a), e per lo svolgimento in presenza consentito alla scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia;

RILEVATO che il Presidente della Regione Siciliana, al fine di contenere ulteriormente gli spostamenti consentiti secondo il quadro sopra riferito, con il co. 4, art. 2 dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 10 del 16/01/2021, ha disposto espressamente il divieto di circolare a piedi all'interno del territorio comunale ad eccezione della sussistenza di motivazioni tutte indicate nella stessa norma;

RILEVATO altresì che a conferma dell'orientamento di rigore adottato adotta del Presidente della Regione, nello stesso comma citato ha disposto che non trova applicazioni nel territorio siciliano la facoltà concessa nel più volte citato D.P.C.M. nel resto del territorio nazionale, di consentire gli spostamenti una volta al giorno verso una sola abitazione privata nel limite di due persone "essendo consenta esclusivamente la mobilità per le ragioni specificatamente esposte con la presente ordinanza";

CONSIDERATO che dal contenuto delle norme sopra richiamate, - emanate sulle base delle relazioni del C.T.S. della Regione Siciliana nonché dal rapporto epidemiologico del Dipartimento Attività Sanitaria e Osservatorio epidemiologico del 14/01/2021 - si evince chiaramente l'opportunità di valutare, nell'ambito delle proprie competenze, di emanare provvedimenti che rendano più efficaci le prescritte limitazioni di libertà di circolazione delle persone;

RILEVATO che all'art. 1, co. 2, del citato D.P.C.M. è confermato l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo alcune eccezioni non concernenti il presente provvedimento, come misura preventiva e precauzionale al rischio della diffusione dei contagi;

RILEVATO che l'art. 1, co. 5), del citato Decreto testualmente recita "*Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta giornata o in determinate fasce orare la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciale legittimamente aperti e alle abitazione private.*", e che pertanto è legittimo ritenere che si è inteso contemperare, sulla base di una valutazione potenziale e non di un formale accertamento, da un lato il rispetto del divieto di assembramento e, dall'altro, lo svolgimento delle attività commerciali secondo le norme contenute nei provvedimenti emergenziali e nei più volte richiamati protocolli di sicurezza;

CONSIDERATO che:

- sul territorio cittadino in base al quadro normativo sopra disposto è possibile ritenere che in alcune aree, comprese le aree prospicienti gli ingressi di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia pubbliche che private, di fatto si creino le condizioni di presenza concomitante di un numero così elevato di persone da rendere seriamente pregiudicato il rispetto del distanziamento sociale e provocare nonostante i divieti sopra richiamati e i modelli comportamentali richiesti, situazioni di assembramento pregiudizievoli di ogni forma di profilassi e di comportamento rispettoso delle misure di contrasto alla diffusione del virus;
- con la nota prot. n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 07/11/2020 del Ministero dell'Interno, è stato evidenziato che l'attuale andamento epidemiologico sollecita i cittadini ad osservare comportamenti responsabili ispirati al principio di massima cautela, come, peraltro, è desumibile dalla forte raccomandazione, contenuta nell'art. 1, co. 3, di limitare gli

spostamenti personali, salvo le deroghe espressamente previste dalla norma;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di adottare in forma adeguata e proporzionale all'attuale situazione epidemiologica e in coerenza con la *ratio* che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 con particolare riguardo a quei fenomeni di potenziale elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane comprese le aree prospicienti alle istituzioni scolastiche;

RITENUTA ai sensi dell'art. 50, co. 5, del D.Lgs. 267/2000 come del resto confermato dal Ministero dell'Interno con nota n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 20/10/2020 e successive, sussistente la competenza dei Sindaci alla individuazione delle aree da sottoporre al divieto di stazionamento mediante l'adozione di un provvedimento d'urgenza al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate contenute nel D.P.C.M.;

PRESO ATTO che, dall'analisi dei dati finora raccolti dalle Autorità competenti nell'azione di prevenzione e repressione delle violazioni in materia di lotta alla diffusione pandemica, aventi ad oggetto, oltre alle predette violazioni, anche le segnalazioni pervenute da cittadini e da altri organi della civica amministrazione, sono state individuate le aree (strade, piazze etc per le quali occorre, al momento e fatte salve successive ulteriori valutazioni conseguenti all'evolversi della situazione emergenziale, applicare l'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, ritendendo opportuno, altresì, richiamare la stretta applicazione ai protocolli di sicurezza nei vari ambiti di attività di applicazione del D.P.C.M.;

Visto l'art.50 co. 5 del D.Lgs 267/2000;

ORDINA

Per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente e **fino al 05/03/2021 compreso** – con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica – ai sensi del D.L. 25 marzo 2020, n.19, convertito in Legge n. 35/2020, è disposto il **divieto di stazionamento per le persone, dal Lunedì alla Domenica dalle ore 11:00 e fino alle ore 22:00** nelle sotto indicate zone della città oggetto delle segnalazioni sopra richiamate:

- **Quartiere Tribunali Castellammare il cui perimetro è fissato nelle seguenti vie:**
 - Via Lincoln – Piazza Giulio Cesare – Via Maqueda – Via Cavour – Piazza XIII Vittime – Via Filippo Patti – Litorale (dal prolungamento ideale di Via Filippo Patti al prolungamento di Via Lincoln) ricadenti nella 1^ Circoscrizione;
- **Quartiere Palazzo Reale Monte di Pietà il cui perimetro è fissato nelle seguenti vie:**
 - Corso Tukory – Corso Re Ruggero – Piazza Indipendenza – Corso Calatafimi – Vicolo a Porta Nuova – Corso Alberto Amedeo – Piazza Vittorio Emanuele Orlando – Via Volturmo – Piazza Giuseppe Verdi – Via Maqueda ricadente nella 1^ Circoscrizione;

➤ **Quartiere Politeama Libertà il cui perimetro è fissato nelle seguenti vie:**

- Via Filippo Patti- Piazza XIII Vittime – Via Cavour – Piazza Giuseppe Verdi – Via Volturmo – Piazza Vittorio Emanuele Orlando – Via Giovanni Pacini – Limite (ex sede) della strada ferrata PA/TP – Delimitazione ovest impianti ferroviari delle stazioni Lolli e Notarbartolo – Via G. Damiani Almejda – Via Piersanti Mattarella – Muro di cinta di Villa Trabia – Piazza Luigi Scalia – Via Giorgio Montisoro – Via Libertà – Piazza Francesco Crispi – Via delle Croci – Recinzione nord-ovest dell’Ucciardone – Piazza Carlo Giacchery – Via Cristoforo Colombo – Linea perpendicolare a Via Cristoforo Colomba condotta dal cancello (accesso nord) dell’area portuale al mare – Litorale (da detta linea all’asse prolungato di Via Filippo Patti) – Via Sampolo – Via Salvatore Puglisi – Via Andrea Cirrincione – Via Vincenzo Fuxa e suo prolungamento ideale al Muro di cinta del Parco della Favorita – Piazza Leoni – Vie dei Leoni – Viale Emilia – Via Empedocle Restivo – Via Marche – Viale delle Alpi – Via Daidone – Via Umberto Giordano – Via Notarbartolo ricadenti nella 8^a Circoscrizione.

È, comunque, fatta salva la possibilità di solo attraversamento e di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti - che dovranno indicare all’esterno degli stessi il numero massimo di clienti che possono essere contemporaneamente presenti all’interno e tutte le altre attività consentite dal D.P.C.M. nonché alle abitazioni private, avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali con le modalità e condizioni previste dall’art. 1 del D.P.C.M., dando altresì atto che nelle attività consentite nel D.P.C.M., vanno rigorosamente osservate da parte degli organi competenti le prescrizioni contenute nei relativi protocolli di sicurezza;

E’ fatta salva, inoltre, la possibilità nelle zone interdette del presente provvedimento, di attendere in fila all’esterno, nel rispetto del previsto distanziamento interpersonale di almeno un metro, prima di accedere all’interno degli esercizi commerciali;

ORDINA ALTRESI’

Il divieto di stazionamento per le persone, dal Lunedì al Sabato dalle ore 07:00 e fino alle ore 15:00, davanti le entrate e le uscite dei plessi scolastici di ogni ordine e grado sia pubblici che privati, nei quali le autorità competenti hanno consentito l’apertura e/o la didattica in presenza e che si trovino fuori dal perimetro dei quartieri sopra indicati.

È comunque fatta salva la possibilità di fermarsi davanti gli accessi agli istituti scolastici per il tempo strettamente necessario per lasciare e/o prendere lo scolaro, avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali con le modalità e condizioni previste dall’art. 1 del D.P.C.M..

AVVERTE CHE

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio 2020,

n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio. La stessa diventa esecutiva il giorno successivo alla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 21-*bis* L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Copia del presente provvedimento, sarà pubblicata sul sito web di questa Amministrazione e di essa sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d'informazione, alle Forze dell'Ordine ed a tutti gli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza.

Il Sindaco
Prof. Leoluca Orlando